

ranno a sapere che cosa e quando abbia pronunziato ?

Ho sfogliato il disegno di legge e non ho trovato niente al riguardo. Non si dovrebbe e potrebbe imporre che il deliberato della Commissione centrale sia pubblicato sopra un bollettino, affisso, o notificato in una maniera qualunque ? Ripeto che tutto ciò è essenziale, perchè il termine possa decorrere efficacemente.

In secondo luogo il termine di 90 giorni non è troppo breve ? Non ci troveremo di fronte ad una quantità sterminata di casi nei quali il ministro non avrà provveduto ?

Io ho una memoria vaga che si sono fissati termini di 180 giorni in condizioni in cui è assai più facile provvedere. Mi pare che data la congerie delle occupazioni del ministro, data la difficoltà del suo provvedimento, 90 giorni sia un termine molto breve.

Ma vorrei porre anche quest'altro quesito: se prima di fare luogo al ricorso, che, come sembra nell'intenzione di chi lo propone, dovrà contemplare anche il merito, non si potesse ammettere l'interessato a sollecitare la pronunzia del ministro in qualche altro modo, prima di mettere subito l'interessato di fronte a questo dilemma: o rassegnarsi od affrontare una procedura come quella avanti al Consiglio di Stato, che per la sua natura, per tutte le ragioni che sono state enunciate l'altro giorno, è lentissima e lunghissima. Ci si rifletta un po', perchè temo che questo articolo 8-bis finisca col contemplare più che la metà dei casi.

Il ministro che non vorrà o non saprà decidere, sa che c'è l'articolo 8-bis e lascerà che il tempo corra.

E d'altra parte, perchè dare sempre carattere di rifiuto alla omessa decisione del ministro ? Se il parere della Commissione centrale è favorevole, perchè il silenzio del ministro deve valere insurrezione contro la proposta della Commissione centrale ?

Mi pare che questo articolo 8-bis meriti più attento esame, Comunque vorrei, si stabilisse che la omessa pronunzia del ministro vale accettazione della proposta della Commissione centrale.

Questo sarebbe infinitamente più consono allo spirito della legge.

Mi suggerisce il collega onorevole Cocco-Ortu che ci sono nella legge comunale casi perfettamente identici: l'omissione del visto prefettizio vale apposizione del visto. E credo che casi simili si potrebbero trovare in gran copia nella nostra legislazione.

Invece lo stabilire che l'omessa pronunzia crei il conflitto fra chi non decide e chi ha deciso, mi pare veramente assurdo e pericoloso. Vi si rifletta un po', e giacchè l'articolo 8-bis può utilmente essere discusso anche in seguito, riserviamoci di esaminarlo, meglio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. L'onorevole Presutti è partito da una analogia per trarne delle conseguenze in materia giurisdizionale. La verità è che questa analogia oggi non ha più ragion d'essere; dal momento in cui abbiamo abolito la conformità del parere viene a cessare la ragione dell'analogia. Fino a quando il parere doveva essere conforme, la mancata decisione del ministro poteva essere paragonata a un rifiuto; oggi come ha osservato l'onorevole Modigliani, la necessità di questa analogia non c'è più. Quindi possiamo sopprimere tutto quanto si riferisce all'analogia col rifiuto, non essendovi più necessità di conformità del parere. Propongo perciò di abolire le parole « sarà considerato provvedimento negativo » e allora occorreranno sempre i due ricorsi, quello di legittimità che va alla quarta sezione (e ne abbiamo parlato in sede di articolo 9) e quello alla quinta sezione, che investe il fatto del mancato provvedimento.

Quanto al termine, onorevole Modigliani, immaginavo che ella volesse respingerlo, perchè esso è messo a garanzia dei richiedenti la concessione, affinchè si impedisca ogni reazione da parte dell'autorità politica.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Modigliani chiedeva che si fissasse il *dies a quo* per i novanta giorni, non in quello della pronunzia della Commissione centrale, ma dalla comunicazione della pronunzia della Commissione centrale.

DRAGO, *relatore*. Questa è materia di regolamento.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Credo che dobbiamo chiarire un po' le nostre idee in materia, altrimenti non ci comprendiamo più. Anzitutto non si tratta di « pronunzia » della Commissione centrale, ma di « parere ».

Prima si poteva parlare di pronunzia quando il ministro, secondo il progetto ministeriale, avrebbe dovuto emettere un decreto conforme al parere stesso; ma adesso che si è votato come il ministro debba semplicemente sentire il Consiglio superiore,